

1. Proposta di modifica dell'art. 13 RLCFo (distanza dal bosco)

Richiamato l'art. 6 cpv. 2 e 3 LCFo

Norma vigente

Proposta di modifica

<p>C. Distanza dal bosco (art. 6 LCFo)</p> <p>Art. 13</p> <p>¹Il Municipio può concedere deroghe sino a 6 m per edifici ed impianti, di superficie e sotterranei, solo con il consenso della Sezione (preavviso vincolante).</p> <p>²Per edifici principali ed impianti possono essere concesse deroghe se a causa delle caratteristiche del fondo ne è impedita un'utilizzazione razionale secondo i parametri di zona.</p> <p>³Per costruzioni accessorie possono essere concesse deroghe solo se è dimostrata l'ubicazione vincolata e sussiste un proporzionato nesso funzionale con la costruzione principale.</p> <p>⁴La Sezione, appurata la necessità della deroga, formula il preavviso vincolante tenendo conto in particolare del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio, delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.</p> <p>⁵Non sono concesse deroghe per edifici principali previsti su fondi risultanti da frazionamenti iscritti a Registro fondiario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>C. Distanza dal bosco: definizione, deroghe, distanze inferiori ed esenzioni (art. 6 LCFo)</p> <p><u>Art. 13</u></p> <p>I. Definizione</p> <p>La distanza dalla foresta si misura in maniera orizzontale dalla costruzione al limite del bosco accertato secondo le direttive cantonali per l'accertamento del bosco e del suo margine del 16 gennaio 2007.</p> <p><u>Art. 13a (nuovo)</u></p> <p>II. Deroghe (art. 6 cpv. 1 LCFo)</p> <p>¹Per le costruzioni possono essere concesse deroghe alla distanza minima dal bosco solo in presenza di comprovate necessità di carattere oggettivo, tenendo segnatamente conto delle caratteristiche del fondo, dell'andamento del limite del bosco e, nella zona edificabile, di un'utilizzazione razionale secondo i parametri di zona.</p> <p>²La Sezione, appurata la necessità della deroga, formula l'avviso vincolante tenendo conto delle esigenze di conservazione di cura e di utilizzazione del bosco: in particolare va tenuto conto del valore ecologico del bosco, del pericolo d'incendio, delle possibilità di taglio e d'esbosco e della sua accessibilità.</p> <p>³Non possono essere concesse deroghe, segnatamente:</p> <p>a) per costruzioni previste su fondi risultanti da frazionamenti iscritti a Registro fondiario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;</p> <p>b) per costruzioni suscettibili di causare incendi di bosco.</p> <p><u>Art. 13b (nuovo)</u></p> <p>III. Distanze minime inferiori (art. 6 cpv. 2 LCFo)</p> <p>Le distanze minime (inderogabili) dal bosco per le costruzioni minori sono definite nell'allegato.</p>
---	---

ALLEGATO

(art. 13b)

Costruzioni minori o accessorie per le quali vige il rispetto della distanza minima (inderogabile) di 6 m dal bosco

- muri di cinta o di sostegno alti fino a 3 m
- vigneti e frutteti
- serre e tunnel di plastica a scopo agricolo
- apiari e piccole casette (tipo prefabbricato) adibite a deposito attrezzi, ripostigli, gazebo, verande e giardini d'inverno (a condizione che presentino una superficie non superiore a 10 mq e che siano posati in modo semplice sul terreno, senza opere di fondazione)
- posteggi coperti (senza pareti), tettoie, ricoveri aperti per animali e costruzioni simili (a condizione che l'altezza dal suolo non superi i 3 m alla gronda)
- balconi, scale esterne (coperte o scoperte), pozzi luce, vani per ascensori e altri corpi esterni annessi all'edificio principale
- contenitori (anche interrati) per la raccolta di rifiuti
- tende avvolgibili (distanza misurata in posizione aperta)
- piccole costruzioni adibite al ricovero di animali (es. canili, pollai) purché di superficie non superiore a 10 mq
- pozzi perdenti e fosse digestive profondi più di 3 m
- pannelli solari termici o fotovoltaici, se posati al suolo

Costruzioni minori o accessorie per le quali vige il rispetto della distanza minima (inderogabile) di 2 m dal bosco

- muretti di cinta, di sostegno e piccoli terrazzamenti alti fino a 1.50 m
- recinzioni fisse in lamina metallica, cancelli o simili
- depositi di materiale sciolto o attività di compostaggio di bordo campo (distanza misurata dal piede del deposito)
- bonifiche agricole e campicoltura
- piazzali, terrazze prive di copertura e posteggi scoperti (distanza misurata dal ciglio)
- piccole opere di arredo semplice da giardino, in particolare: pavimentazioni, camminamenti e viali, scalinate, orti, pergole senza copertura fissa di superficie massima 10 mq, tavoli e panchine infissi al suolo, fontane, impianti d'irrigazione e d'illuminazione esterna, stagni profondi fino a 1.50 m, cuccie per animali alte fino a 1.50 m (a condizione che siano posate in modo semplice sul terreno)
- campi sportivi in erba o in fondo artificiale (calcio, tennis, basket, golf, ecc.), campi di bocce scoperti, minigolf, skate park, percorsi pumptrack, piste per go-kart e simili
- strade (pubbliche e private), inclusi i marciapiedi, le piazze di scambio e gli allargamenti (distanza misurata dal ciglio), in fondo naturale o pavimentate.
- ponti e passerelle, comprese le relative rampe d'accesso nonché le eventuali opere di sostegno (distanza misurata dal ciglio)
- impianti pubblicitari (a condizione che non siano elettrificati)
- trincee o drenaggi profondi fino a 1.50 m
- sonde geotermiche verticali, piezometri e altre perforazioni simili di diametro non superiore a 300 mm